



Circ.100

Castellammare di Stabia, 22.01.2025

Ai docenti Coordinatori di classe S.S.P.G. e Scuola Primaria

Al sito WEB/Albo

OGGETTO: Monitoraggio dispersione scolastica a.s. 2024/25 – Primo quadrimestre.

Al fine di compilare l’annuale monitoraggio sulla dispersione scolastica richiesto dall’USR Campania, ottemperando a quanto previsto dalla nota prot. n. 4685 del 2024 emanata dello stesso Ufficio Scolastico e recante disposizioni sulla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, si richiede ai coordinatori di classe di compilare e controfirmare la “scheda di monitoraggio alunni a rischio dispersione”, **entro la data del 27.01.2025.**

Le docenti referenti della dispersione scolastica (D’Apice Catella per il plesso Annunziatella e Buondonno Francesca Desirè per il plesso Denza) si occuperanno di far controfirmare ai coordinatori di classe la relativa scheda di monitoraggio suddivisa per plesso e già precompilata dalla scrivente con l’indicazione degli alunni che presentano dal R.E. un numero di assenze superiori a 15.

Per gli alunni che hanno superato n. 15 assenze e che non fruiscono di alcuna deroga deliberata dagli OO.CC. d’Istituto, i coordinatori di classe dovranno indicare:

- 1) il numero di assenze giustificate da certificazione medica;
- 2) il numero di assenze giustificate da gravi e certificate motivazioni;
- 3) se hanno provveduto o meno a notificare la lettera di monito ai responsabili esercenti la potestà genitoriale.

Si specifica che le lettere di monito controfirmate dagli esercenti la potestà genitoriale dovranno essere consegnate dai coordinatori di classe ai referenti dispersione scolastica, poiché costituiscono atto propedeutico agli ulteriori adempimenti sull’osservanza dell’obbligo scolastico a cura della scrivente.

Si invita i coordinatori di classe che non abbiano provveduto a notificare le lettere di monito ai relativi esercenti la potestà genitoriale ad effettuarlo immediatamente.

SINTESI DELLA NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

FASE PRELIMINARE: comunicazione dell’inadempienza ai responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

- Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall’inizio dell’anno, *“individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”*.

- All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale con modalità definite dall'Istituto (**lettera di monito notificata dal coordinatore di classe agli esercenti la responsabilità genitoriale**)

PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione

- Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Testo della novella del comma 4 articolo 114:

“Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.”

SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione

- Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; **di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.**
- Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale.

TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

- A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

Si allegano le schede di monitoraggio dispersione suddivise per plesso e ordine di scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annapaola di Martino